

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità  
dell'opera di sistemazione, di allargamento e pavimentazione della strada  
« Oratorio » nel Comune di Coldrerio

(del 2 luglio 1968)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

1. Con risoluzione No. 1226 del 27 febbraio 1968 il Consiglio di Stato ha, ad istanza del Municipio di Coldrerio, dichiarato di pubblica utilità l'opera di allargamento, sistemazione e pavimentazione della strada comunale « Oratorio » (map-pale No. 460).

Contro questa risoluzione ha ricorso il signor Solcà Cesare, Coldrerio, facen-do, in particolare, osservare quanto segue:

- a) Secondo l'art. 2 della legge sulla espropriazione, possono essere dichiarate di pubblica utilità soltanto « opere da eseguirsi » e non opere già eseguite. Ora, in urto a questa disposizione, l'opera di cui trattasi è già stata com-piuta da circa due anni. Questo fatto « nega al cittadino la validità del suo diritto di ricorso contro la pubblica utilità, previsto dagli articoli 12 lettera c) e 19 della medesima legge ».
- b) Il Comune non ha dato avvio alla procedura di espropriazione perchè aveva concluso in precedenza accordi diretti con tutti gli interessati tranne che con lui, che « ignorava e ignora l'esistenza e la consistenza di tali accordi ».
- c) E' evidente che il Comune ha intrapreso la procedura di espropriazione unicamente per imporgli contributi arbitrari « senza dargli la possibilità di confrontarne la equità o meno col trattamento riservato agli altri interes-sati ».
- d) La strada in questione, larga soltanto metri 4,10, non ha senso unico nè potrà diventare di senso unico.

Il ricorrente fa poi rilevare che il signor Solcà Silvio ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato non in sua rappresentanza (cioè del ricorrente) ma per proprio conto.

2. Circa quest'ultima affermazione del ricorrente vogliamo osservare quanto se-gue:

E' qui da riconoscere che, forse, si è ritenuto a torto essere il ricorso 14 mag-gio 1966, diretto al Consiglio di Stato e sottoscritto da Solcà Silvio, l'espres-sione della volontà di Solcà Cesare ovvero che quest'ultimo ha agito in nome e per conto del primo.

In realtà si era così giudicato perchè Solcà Silvio aveva, davanti al Dipartimen-to di giustizia incaricato dell'istruzione della pratica, ripetutamente affermato, a voce, di aver ricorso per il fratello, non sufficientemente in grado, a suo giudizio, di far valere le proprie ragioni.

Se dunque, contrariamente a quanto si è ritenuto, Solcà Cesare non ha con-testato la pubblica utilità dell'opera in prima istanza, dovrebbero probabil-mente concludere essere il presente ricorso irricevibile.

Comunque a questo proposito ci rimettiamo completamente al giudizio di que-sto lodevole Gran Consiglio.

3. Ammesso che il ricorso sia ricevibile, quanto alle altre contestazioni, prendiamo posizione come segue:

ad a) E' avantutto da far notare che, contrariamente a quanto il ricorrente afferma, i lavori non sono interamente compiuti, resta infatti ancora da eseguire l'imbocco nella strada cantonale, imbocco che dovrà essere realizzato nel modo previsto dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (vedi risoluzione impugnata).

Il Municipio di Coldrerio sostiene, come si rileverà dagli atti, che, in virtù di una convenzione stata stipulata il 27 gennaio 1966, il ricorrente si è dichiarato d'accordo di cedere al Comune il terreno occorrente per l'allargamento progettato. Il ricorrente, d'altra parte, afferma di essere immediatamente rifiutato di cedere il suo terreno allorquando il Comune avrebbe manifestato l'intenzione di volerne occupare una porzione maggiore di quella prevista al momento della stipulazione della convenzione predetta.

Comunque sia, riteniamo che non occorra entrare nel merito di queste contestazioni poichè è ad ogni modo certo che in realtà il ricorrente, nonostante l'affermato vizio di procedura, ha avuto la possibilità di far valere pienamente i suoi diritti. A conferma di ciò sta il fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuta fondata la critica, espressa nel ricorso del 14 giugno 1966, circa la curva di sbocco sulla strada cantonale ed ha ordinato, su suggerimento del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che venisse eseguita nel modo auspicato dal ricorrente o, meglio, dal signor Silvio Solcà il quale, come già si è detto, si è sempre presentato come rappresentante di quello.

ad b) Come già si è esposto, un accordo il Municipio l'aveva concluso anche con il ricorrente, accordo che però, a quanto sembra, è poi stato rotto.

ad c) Il rimprovero non è fondato. Il Comune infatti dovrà, in ossequio agli articoli 22 e seguenti della legge sull'espropriazione, procedere alla pubblicazione delle tabelle dei contributi cosicchè il ricorrente potrà esattamente conoscere il contributo che si richiede da lui e dagli altri interessati e, quindi, contestarne l'ammontare.

Comunque qui trattasi soltanto di discutere della pubblica utilità dell'opera (che il ricorrente non contesta) e della legittimità o no della procedura adottata dal Municipio di Coldrerio per cui tutto quanto attiene ai contributi è, a nostro giudizio, da considerare irrilevante.

ad d) Allo stato attuale delle cose, ovvero in considerazione del servizio che deve ora svolgere, la strada prevista è da ritenere sufficientemente larga (vedi pure preavviso 16 febbraio 1968 della Sezione della pianificazione urbanistica del Dipartimento delle pubbliche costruzioni). Il Municipio ha ad ogni modo dichiarato di voler introdurre il senso unico.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*B. Celio*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*